



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 104 DEL 14/11/2018

OGGETTO:

ORDINANZA DI PROROGA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO SULLA STRADA STATALE 24 DAL KM 55+500 AL KM 55+700 PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Smat S.p.A., pervenuta in data 13.11.2018 prot. 11985, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, sulla Strada Statale n. 24 del Monginevro (centro abitato) dal Km 55+500 al Km. 55+700 circa, al fine di completare i lavori di realizzazione del sistema acquedottistico di valle – 2° lotto - tratto Bussoleno - Salbertrand;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 73 del 31.08.2018 e n. 88 del 03.10.2018;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data 27.07.2018, registro ufficiale P. 0406165;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

la proroga dell'ordinanza n. 88 del 03.10.2018 sino al 16.11.2018 alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza originaria

- la presente proroga dovrà essere allegata all'ordinanza originaria affinché possa essere esibita in cantiere ad ogni richiesta avanzata dagli organi ed enti preposti alla verifica ed al controllo di Polizia Stradale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zone interessate a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 14.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ennio Caffo